



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Interventi in materia di consorzi di garanzia fidi".

RELAZIONE

Il presente disegno di legge intende riordinare in modo organico la normativa regionale in materia di consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi), fatta salva la normativa nazionale. Il testo rappresenta una sintesi dei lavori scaturiti dal tavolo interassessoriale, di cui alla deliberazione n. 17/15 del 13 maggio 2014, nonché delle interlocuzioni e dei confronti avvenuti con i rappresentanti dei confidi e delle associazioni di categoria.

Il disegno di legge si propone di favorire l'accesso al credito e alla finanza delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti attraverso la razionalizzazione e la concentrazione del sistema dei consorzi fidi, il supporto alla rete di garanzia costituita dai confidi e dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, il rafforzamento di meccanismi virtuosi di impiego delle risorse pubbliche e la standardizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici a favore del sistema dei confidi.

In particolare, si prevede che il fondo unico, istituito ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Finanziaria 2015), sia destinato all'erogazione delle contribuzioni a favore dei confidi, con esclusione dei confidi operanti nel settore dell'agricoltura, e finalizzato all'integrazione dei fondi rischi a copertura delle garanzie rilasciate. Il funzionamento di tale fondo sarà caratterizzato da una programmazione pluriennale, dalla multisettorialità e da procedure semplificate e standardizzate di erogazione nonché da meccanismi di controllo e monitoraggio (accountability) sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul loro impatto nei confronti delle piccole e medie imprese e dell'economia.

È previsto, inoltre, uno strumento innovativo finalizzato alla prevenzione e al contenimento di criticità dei consorzi di garanzia che possano generare esternalità negative nell'accesso al credito delle imprese associate ai medesimi confidi.

Si tratta di un fondo di stabilizzazione, avente carattere mutualistico e ad adesione volontaria che prevede una gestione condivisa e congiunta con i consorzi fidi, da questi finanziato periodicamente e anche aperto alla contribuzione pubblica, al fine di attuare un supporto reciproco degli operatori del comparto per tutelare e preservare gli effetti positivi delle garanzie dei consorzi sull'accesso al credito e alla finanza delle imprese.

Per una più efficace attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge e a supporto delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

politiche regionali in materia di credito, con riferimento alle piccole e medie imprese, è prevista, infine, l'istituzione di un osservatorio con funzioni di raccolta, elaborazione dati e monitoraggio, con particolare riferimento all'efficacia dell'intervento pubblico. L'osservatorio sarà composto da membri designati dall'amministrazione regionale, da Sfirs Spa e dai confidi.

Il presente disegno di legge è composto da 8 articoli, compreso quello relativo all'entrata in vigore.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

Il comma 1 enuncia la finalità che il disegno di legge persegue, ossia favorire, rendendolo agevole e conveniente, l'accesso al credito bancario da parte delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, e dei liberi professionisti operanti in Sardegna, attraverso una disciplina organica e sistematica che incrementi l'efficienza del sistema delle garanzie rilasciate dai consorzi di garanzia fidi, valorizzandone, al contempo, il rapporto con il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009, n.1.

Nel comma 2 si indicano gli interventi attraverso i quali si intende conseguire l'obiettivo di cui sopra:

- concessione ai confidi, attraverso il fondo unico di cui al successivo art. 2, di contributi per l'integrazione dei fondi rischi a copertura di garanzie concesse a fronte dei finanziamenti contratti dalle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti soci;
- creazione di meccanismi di stabilizzazione finanziaria, da attuare attraverso il fondo di cui al successivo art. 4, al fine di prevenire e contenere eventuali criticità ed effetti sistemici negativi nel comparto dei confidi; la creazione e l'adesione da parte dei confidi a tali strumenti di stabilizzazione è presupposto necessario perché i confidi stessi possano ottenere i contributi regionali per l'integrazione dei propri fondi rischi, come specificato nel comma 4 del successivo art. 2.

Il comma 3, ai fini della individuazione dei confidi destinatari del presente disposto normativo, opera un rinvio alla definizione degli stessi contenuta nella normativa nazionale di riferimento.

Il comma 4 esclude dal campo di applicazione della presente norma i confidi operanti nel settore agricolo; gli stessi sono compiutamente disciplinati dalla legge regionale 31 gennaio 2002, n.4 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia fidi nel settore agricolo) e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 2 - Fondo unico destinato all'integrazione dei fondi rischi dei confidi

Nei commi 1 e 2 si stabilisce che il fondo istituito ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), con dotazione annua di euro 5.000.000, è destinato alla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concessione dei contributi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi dei confidi e la sua gestione compete all'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Nel comma 3 si dà mandato alla Giunta regionale di disciplinare con propria deliberazione gli aspetti concernenti, in particolare:

- le condizioni di ammissibilità e i criteri di premialità; con l'obiettivo di selezionare i confidi beneficiari dei contributi e di ripartire il fondo tra i soggetti ammessi ritenuti più meritevoli sulla base di indicatori di carattere oggettivo;
- la razionalizzazione e la standardizzazione delle procedure di concessione dei contributi, dei meccanismi di rendicontazione, con particolare riferimento alla quantità e qualità delle garanzie rilasciate;
- i meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo irregolare delle contribuzioni pubbliche, e gli obblighi posti in capo ai confidi nell'ipotesi di scioglimento e liquidazione;
- i criteri e le modalità uniformi che i confidi beneficiari dei contributi pubblici dovranno rispettare nel concedere le garanzie ai propri soci.

Il comma 4 indica che il contributo pubblico a favore dei confidi è subordinato alla istituzione dei meccanismi di stabilizzazione e all'adesione da parte dei confidi ai medesimi meccanismi.

Art. 3 - Regime di aiuto

Si stabilisce che la Giunta definisca i criteri e le modalità uniformi che i confidi dovranno rispettare nel concedere le garanzie ai propri soci sulla base di uno o più dei regimi di aiuto indicati dall'articolo 3.

Art. 4 - Fondo di stabilizzazione

Commi 1 e 2. In conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, si intende promuovere l'istituzione di un fondo di stabilizzazione alimentato con risorse dei confidi ma con possibilità per l'amministrazione regionale di contribuirvi finanziariamente. Tale strumento, caratterizzato da un approccio mutualistico e volontaristico e da una gestione condivisa, ha come scopo primario quello di consentire, in presenza di piani di gestione delle criticità, interventi tempestivi in caso di crisi di uno o più confidi che possano determinare effetti sistemici ed externalità negative nell'ambito regionale.

Comma 3. Si dà mandato alla Giunta di definire con propria deliberazione i criteri e le modalità di gestione e di intervento del fondo. Il comma 3 stabilisce, altresì, l'esclusione dall'intervento del fondo di stabilizzazione dei confidi privi dei requisiti di ammissibilità previsti, ai sensi dell'art. 2,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comma 3, lettera a), per l'accesso al fondo unico per l'integrazione dei fondi rischi.

Art. 5 - Osservatorio dei confidi

Si prevede l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dell'osservatorio dei confidi con compiti di analisi e monitoraggio dei dati che caratterizzano il sistema composto da confidi - banche -imprese – Regione, con particolare riferimento alla verifica dell'efficacia dei contributi pubblici erogati ad integrazione del fondo rischi. Il suo scopo è quello di fornire un efficace supporto alle azioni intraprese dall'Amministrazione nel comparto del credito e, più in generale, nell'ambito delle politiche di sviluppo regionali. Tale organismo sarà composto da rappresentanti dei confidi, di Sfirs e dell'Amministrazione regionale; questi ultimi saranno nominati sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale sopra indicata che determinerà, inoltre, le modalità di funzionamento.

Art. 6 - Abrogazione

Il comma 1 dispone l'abrogazione dei commi 47 e 48 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) al fine di garantire l'effettiva razionalizzazione della normativa regionale in materia.

Comma 2. Si dispone la liquidazione e il pagamento delle somme già impegnate a favore dei confidi aventi diritto in forza delle norme sopra indicate. In questo modo si intende dare compiuta attuazione agli impegni assunti nel periodo di vigenza delle suddette norme laddove ne permangano i presupposti di legittimità.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

Il comma 2 prevede un periodo di sospensione, di diciotto mesi, dell'efficacia della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2, (concessione dei contributi ai confidi subordinata alla previa istituzione e adesione ai meccanismi di stabilizzazione).

Art. 8 - Entrata in vigore

Si prevede che la legge entri in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul BURAS.